

## **TITOLO**

“Il duplice scopo nelle Società Benefit: nuovo paradigma per la governance aziendale”

## **ABSTRACT**

Con la Legge 208/2015 nasce in Italia un nuovo modo di fare impresa, la Società Benefit. Una società che si configura come Società Benefit non è più spinta dalla sola ricerca del profitto, ma accanto a questo ha la possibilità di perseguire una finalità di beneficio comune. Finalmente il netto divario tra profit e non profit è ora superato. L'Italia ha l'orgoglio di essere il primo Paese al mondo, dopo gli Stati Uniti, ad avere una disciplina organica in tema. Questo breve elaborato è incentrato sull'analisi di questa normativa, cercando di capire i risvolti positivi e negativi che ne derivano. Ho iniziato l'analisi facendo un confronto tra le Società Benefit e il modello americano delle Benefit Corporation, passando poi all'analisi articolo per articolo della L. 208/2015, terminando con una scheda di sintesi, con l'obiettivo di proporre questa nuova forma giuridica a imprese interessate a trasformarsi in Società Benefit.

## INDICE

1. INTRODUZIONE.....	2
2. NASCITA DELLE SOCIETÀ BENEFIT: CSR.....	4
3. LEGGE DI STABILITÀ L. 208/2015.....	6
4. B LAB E IL MOVIMENTO DELLE B CORP.....	7
5. SOCIETÀ BENEFIT DAL PUNTO DI VISTA GIURIDICO.....	9
6. DIFFERENZE TRA B CORP CERTIFICATE E SOCIETÀ BENEFIT.....	10
7. SOCIETÀ BENEFIT: OGGETTO SOCIALE E BENEFICIO COMUNE.....	13
8. AMMINISTRAZIONE.....	14
9. RELAZIONE ANNUALE.....	16
10. CASI AZIENDALI.....	17
10.1 <i>Positive Impact Srl Società Benefit</i> .....	18
10.2 <i>Worth Wearing Srl Società Benefit</i> .....	19
10.3 <i>Valli del Bitto Spa Società Benefit</i> .....	20
11 PUBBLICITÀ INGANNEVOLE E CODICE DEL CONSUMO.....	21
12 TRATTAMENTO FISCALE.....	22
13 SOCIETÀ BENEFIT E START-UP INNOVATIVE A VOCAZIONE SOCIALE.....	23
14 SVANTAGGI.....	25
15 VANTAGGI.....	26
16 CONCLUSIONI.....	27
17 SCHEDA DI SINTESI.....	28
<i>FONTI E BIBLIOGRAFIA.....</i>	<i>31</i>
<i>ALLEGATO 1.....</i>	<i>33</i>

## **1. INTRODUZIONE**

Questo breve elaborato è totalmente incentrato sullo studio e l'analisi di un nuovo fenomeno nato in Italia nel 2016: l'avvento delle Società Benefit. Ho sviluppato tale argomento poiché lo reputo estremamente innovativo e facilmente adattabile alla realtà italiana. Ho utilizzato prevalentemente il materiale proveniente dal sito del Sen. Mauro Del Barba, primo firmatario del Decreto Legge sulle Società Benefit (d.l. 1882 del 17 Aprile 2015), dal sito [www.societàbenefit.org](http://www.societàbenefit.org), da un dossier del "Sole 24 ore", e da ulteriori articoli e trattazioni in tema. La metodologia utilizzata è di tipo teorico/analitico. Oltre ad un'analisi dettagliata della normativa ho cercato di fare un confronto con l'esperienza americana delle Benefit Corporation e un'analisi di come tale normativa è stata recepita dagli imprenditori italiani insieme alle prospettive future.

La Società Benefit finalmente cambia il modo di fare impresa. Infatti da sempre la frontiera profit/non profit è stata netta e demarcata. Tuttavia negli ultimi anni moltissimi imprenditori si sono chiesti come fosse possibile perseguire una finalità di beneficio comune senza però rinunciare alla vera e propria ricerca del profitto. La vera domanda secondo me è: l'impresa deve perseguire solo l'utile o può contenere anche un obiettivo sociale? Questa dicotomia ha comportato la ricerca di crescenti compromessi; ad esempio un imprenditore che ha scelto la forma della spa ha rinunciato implicitamente al perseguimento di un obiettivo sociale. I notai negli ultimi anni si sono rifiutati di approvare statuti che contenevano un oggetto sociale che facesse riferimento a finalità diverse dal profitto e dalla divisione degli utili (intervista a Mauro Del Barba). Finalmente con la legge di stabilità è stato possibile superare questo confine grazie ad un "salto di paradigma": per la prima volta una società originariamente a scopo di lucro ha la possibilità di perseguire un duplice scopo

creando valore non solo per gli azionisti, come tradizionalmente avveniva, ma per tutti gli stakeholder. Questo elaborato ha l'obiettivo di capire perché un imprenditore dovrebbe assumere questa nuova veste giuridica pur non avendo alcun incentivo fiscale o vantaggio diretto di alcun genere; anzi, adottando questo modello gli oneri sulla società e gli amministratori aumentano notevolmente. Gli amministratori sono gravati da nuove responsabilità: come spiegherò in seguito, l'inosservanza degli obblighi posti dalla L. 208/2015 può costituire causa di inadempimento dei doveri imposti agli amministratori. In questo caso si applicheranno le norme del codice civile, diverse a seconda del tipo di società prescelto.

In sintesi la Società Benefit si pone come evoluzione o ibrido tra il profit e il non profit. L'immagine seguente sintetizza in modo semplice il posizionamento delle Società Benefit rispetto a questi due estremi.




Figura 1 - Società Benefit tra Profit e Non Profit ([www.societabenefit.net](http://www.societabenefit.net))

Come possiamo notare, l'aspetto più rivoluzionario della Legge sulle Società Benefit riguarda l'introduzione di una normativa disegnata esclusivamente per aziende "for profit".

## **2. NASCITA DELLE SOCIETÀ BENEFIT: CSR**

La Società Benefit nasce dalla proposta di B Lab, ente non profit che verrà analizzato successivamente (vedi paragrafo 4), attraverso il modello delle Benefit Corporation. Numerosissimi sono stati gli sforzi posti in atto dagli imprenditori per superare il meccanismo della massimizzazione dell'utile unicamente per gli azionisti. Ad esempio possiamo pensare al fenomeno della Corporate Social Responsibility e del Bilancio Sociale. Tuttavia agli imprenditori questo non bastava; le richieste per essere socialmente responsabili sono aumentate notevolmente nel corso degli ultimi anni e numerosi dibattiti che trattano questo tema sono emersi. Milton Friedman, famoso economista e vincitore del premio Nobel per l'economia, scrive nel suo celebre libro "Capitalism and Freedom": "(...) chiedere a un'impresa di impegnarsi in attività diverse dall'esclusiva ricerca del profitto è una dottrina fondamentale sovversiva" (Friedman, 1962). Friedman considera la responsabilità sociale di impresa come una gravissima minaccia al sistema capitalistico, sostenendo che l'obiettivo dei dirigenti debba essere soltanto quello della massimizzazione del profitto e del valore per gli azionisti. Ancora possiamo leggere nella teoria neoclassica che "(...) il profitto è un indicatore sintetico di efficienza (allocativa). Massimizzare il profitto significa fare il miglior uso delle risorse che sono scarse e quindi operare, in ultima istanza, per il bene comune (creare cioè ricchezza e lavoro per tutti)" (Zamagni, 2003).

Tuttavia numerose sono state le critiche a queste teorie. Secondo una nuova visione il solo profitto per gli azionisti non è più sufficiente; ovviamente è molto importante, ad esempio serve per misurare il grado di buona salute di un'impresa. È però necessario creare strumenti nuovi e innovativi capaci di legare la ricerca e la massimizzazione del profitto alle continue richieste da parte di comunità e ambiente ad un operato maggiormente responsabile delle imprese. Le teorie istituzionalistico-sociali

sottolineano che le finalità imprenditoriali sono in notevole aumento. Le imprese possono concorrere ad uno sviluppo economico e sociale. Ad esempio Teubner definisce impresa “quella che considera sé stessa non come un sistema chiuso, separato dal resto della società, ma come vera e propria istituzione che, in quanto tale, si fa carico delle esigenze della democrazia” (Teubner, 1988): secondo questa visione l’impresa diventa socialmente responsabile.

Nel corso del ‘900 abbiamo uno sviluppo sempre maggiore del concetto di Corporate Social Responsibility. Un noto sociologo e professore universitario americano, Carrol, ha elaborato il concetto di “piramide della Corporate Social Responsibility” (Bandini e Ambrosio, 2012). Secondo tale teoria un’impresa deve soddisfare 4 diverse responsabilità:

- Economica: riguarda la responsabilità di un’impresa di essere redditizia, producendo beni e servizi per conseguire un profitto. Come possiamo vedere dall’immagine seguente essa sta alla base della piramide.
- Legale: riguarda il rispetto della normativa di ciascun paese in cui l’impresa svolge le proprie attività.
- Etica: non è una responsabilità imposta dalla legge ma semplicemente comporta l’accettazione di valori e norme sociali che dipendono dal contesto di riferimento in cui un’impresa opera.
- Filantropica: è un aspetto molto innovativo e discrezionale. È una responsabilità verso varie categorie di stakeholder; potrebbe ad esempio riguardare il miglioramento della qualità di vita dei propri dipendenti o semplicemente una donazione verso la propria comunità.

L’immagine seguente sintetizza la teoria di Carrol:




Figura 2 - Piramide di Carrol (Bandini e Ambrosio, 2012)

### **3. LEGGE DI STABILITÀ L. 208/2015**

I consumatori sono oggi sempre più attenti alla provenienza dei prodotti, alle condizioni dei lavoratori e all'impatto che la società genera sull'ambiente. L'impresa dovrebbe garantire ai consumatori trasparenza e sostenibilità. Tuttavia questo sforzo non è mai stato recepito con una vera e propria disciplina capace di portare beneficio anche ad altri portatori di interesse. Alcuni sforzi sono stati fatti in merito, ad esempio è nato il bilancio sociale, strumento con cui le imprese volontariamente comunicano all'esterno i risultati della propria attività, non concentrandosi esclusivamente su aspetti economici e finanziari. Tuttavia fino al 1 gennaio 2016 l'Italia non ha avuto una disciplina organica in tale campo. La Legge di stabilità del 2016 ha recepito queste istanze cercando di cogliere tutti questi aspetti sempre più innovativi. L'iter di approvazione è stato breve: il disegno di legge è stato presentato dal Sen. Mauro Del Barba il 17 aprile 2015 alla presidenza del Senato, con il titolo "Disposizioni per la diffusione di società che perseguono il duplice scopo di lucro e di beneficio comune" ([www.senato.it](http://www.senato.it)). Questo

disegno di legge è stato poi inserito nella legge di stabilità del 2016 (L. 208/2015), approvata il 22 dicembre 2015.

#### **4. B LAB E IL MOVIMENTO DELLE B CORP**

L'Italia vanta di essere il primo Paese fuori dagli Stati Uniti ad avere una disciplina per le imprese che vogliono avere un impatto positivo nei confronti di persone, comunità e ambiente e non solo. Soltanto gli Stati Uniti hanno già adottato una normativa simile; “negli USA il primo Stato ad approvare le Benefit Corporation è stato il Maryland nel 2010” ([www.societabenefit.net](http://www.societabenefit.net)).

Prima di analizzare questo nuovo fenomeno che è stato introdotto in Italia nel 2016 vorrei dedicare un paragrafo all'analisi del modello americano ideato per le Benefit Corporation. Un ente non profit chiamato B Lab, con sede a Wayne in Pennsylvania, è diventato promotore del modello delle Benefit Corporation. Esso è stato fondato da Jay Coen Gilbert, Bart Houlahan e Andrew Kassoy (Castellani, De Rossi e Rampa, 2016) e si pone alcuni obiettivi principali ([www.societabenefit.net](http://www.societabenefit.net)):

- Creare una comunità di Benefit Corporation che guidano questo movimento.
- Creare un contesto legislativo idoneo al riconoscimento di tale fenomeno.
- Aiutare tutte le aziende a misurare, confrontare e migliorare la propria performance attraverso il “Global Impact Investing Rating System (GIIRS), uno standard di valutazione aziendale fortemente orientato agli impatti e alla creazione di valore” (Castellani, De Rossi e Rampa, 2016).

“La visione di fondo di B Lab è che un giorno tutte le aziende dovranno competere non per essere le migliori al mondo ma le migliori per il mondo”. Questa frase, mutuata da Eric Ezechieli, fondatore della prima B Corp Italiana, Nativa, sottende una visione rivoluzionaria del modo di fare impresa. Finalmente la creazione del valore non



riguarda i soli azionisti ma tutti i portatori di interesse. B Lab ha creato un'intera comunità di aziende for profit, chiamate B Corp certificate con i più alti requisiti al mondo in termini di governance. Esse utilizzano il protocollo di misura degli impatti online "B Impact Assessment" (AAVV Dossier Diritto, 2017). Ad oggi si possono individuare 2240 Benefit Corporation nel mondo, in 50 differenti paesi ([www.bcorporation.eu](http://www.bcorporation.eu) - dato aggiornato al 5 settembre 2017). "Il Logo B Corp è un marchio registrato ottenibile da quelle aziende che ottengono un punteggio  $\geq 80$  nell'impact Assessment test; meno del 5% delle aziende che si candidano superano questo punteggio" (AAVV Dossier Diritto, 2017). Tale certificazione va rinnovata ogni due anni. Il fenomeno B Corp arriva in Italia solo nel 2013 grazie a Eric Ezechieli, fondatore di Nativa, prima B Corp italiana. Nativa è country partner di B Lab, ente unico responsabile della certificazione B Corp; è una società specializzata nella consulenza strategica alle imprese: "aiuta le aziende a incorporare i concetti di innovazione esponenziale e i principi di sostenibilità nel loro DNA, migliorando i risultati economici e creando valore autentico" ([www.nativallab.com](http://www.nativallab.com)).

Come già detto nel paragrafo introduttivo, negli ultimi anni le imprese hanno avuto difficoltà a inserire nell'oggetto sociale una finalità diversa da quella del profitto. Questo è quanto è accaduto a Nativa. Nella relazione di impatto del 2016 troviamo scritto che "prima che fosse riconosciuta in Italia una forma giuridica ad hoc, abbiamo dovuto lottare per avere il nostro scopo riconosciuto nello Statuto: per quattro volte ci è stato respinto dalla Camera di Commercio di Milano, perché per un'azienda non era ammessa una finalità diversa da quella del profitto" ([www.nativallab.com](http://www.nativallab.com)). Durante la fondazione di Croqger, una start-up innovativa, il commento ricevuto dal notaio in sede di costituzione fu: "Mi oppongo con forza a queste forme di imbastardimento della società di capitali" ([www.nativallab.com](http://www.nativallab.com)). Vediamo quindi che la L. 208/2015 ha risolto questo problema, consentendo agli imprenditori che lo volessero di inserire un ulteriore

scopo nell'oggetto sociale, senza però rinunciare alla vera e propria ricerca del profitto.

## **5. SOCIETÀ BENEFIT DAL PUNTO DI VISTA GIURIDICO**

Cosa sono le Società Benefit da un punto di vista giuridico?

Esse sono società “che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse” (legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 376). Questa semplice definizione presuppone un cambio di responsabilità degli amministratori. Nasce qui un nuovo paradigma: il duplice scopo. Possiamo notare che questa definizione è molto generica; lascia quindi lo spazio ad ogni imprenditore di comprendere quale sia la modalità più opportuna per operare in modo socialmente responsabile. Ciò dipenderà da numerosissimi fattori, legati ad esempio alla cultura aziendale.

È fondamentale che il testo di legge si presenti aperto, ovvero che lasci molto spazio all'interpretazione: ad esempio nulla si dice sulla forma che deve avere la relazione annuale (vedi paragrafo 10). Analizzando il comma 377 della legge 208, 2015 si nota che possono diventare Società Benefit tutte le società dei titoli V e VI (Libro V), ossia società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società mutue assicuratrici. Un aspetto fondamentale di questa legge è legato alla denominazione sociale: le Società Benefit possono apporre (non vi è l'obbligo) le parole “Società Benefit” o “SB” (L. 208/2015, comma 379). Questo è sicuramente uno dei vantaggi indiretti di questa normativa: con questa semplice nuova denominazione

è possibile guadagnare un significativo vantaggio in termini di reputazione nei confronti dei consumatori. Infatti i titoli emessi, la corrispondenza e la documentazione conterranno la sigla in questione. Ad oggi, quasi tutte le aziende diventate Società Benefit hanno adottato tale facoltà.

## **6. DIFFERENZE TRA B CORP CERTIFICATE E SOCIETÀ BENEFIT**

I due concetti sono complementari ma allo stesso tempo presentano differenze sostanziali tra loro. Le B Corp Certificate sono società certificate dall'ente no-profit B Lab ([www.societabenefit.com](http://www.societabenefit.com)). Come già detto per acquisire tale certificazione devono misurare tutte le proprie attività con lo standard di valutazione esterno B Impact Assessment (BIA).

Per Società Benefit si intende una forma giuridica disponibile soltanto in 32 stati degli Stati Uniti e dal 1 gennaio 2016 in Italia, vincola il management e gli azionisti ad avere un impatto positivo su ambiente e società ([www.societabenefit.com](http://www.societabenefit.com)).

È possibile che una società sia contemporaneamente B Corp certificata e Società Benefit oppure soltanto una delle due. In Italia è espressamente previsto che le imprese che abbiano ottenuto la certificazione B Corp debbano trasformarsi in Società Benefit entro il 1° gennaio 2020 (4 anni dall'entrata in vigore della normativa) oppure entro due anni se posteriore ([www.bcorporation.eu](http://www.bcorporation.eu)). Queste informazioni sono reperibili dal sito web [www.bcorporation.eu](http://www.bcorporation.eu), che chiarisce il percorso da intraprendere per le imprese che intendono conseguire la certificazione B Corp oppure diventare Società Benefit. La seguente immagine sintetizza quanto appena esposto in maniera schematica.




Figura 3 - Legal Roadmap – Italy ([www.bcorporation.eu](http://www.bcorporation.eu))

Chiarito le modalità secondo cui è possibile diventare una B Corp o una Società Benefit è utile esporre le principali differenze. Tali informazioni sono riportate nella seguente tabella, reperibile dal sito [www.societabenefit.net](http://www.societabenefit.net).

Requisito	B Corp Certificata	Benefit Corporation e Società Benefit BenefitAccountability
<b>Accountability</b>	Gli amministratori devono tener conto degli effetti delle loro decisioni sia sugli azionisti che sugli stakeholder	Uguale alle B Corp certificate
<b>Trasparenza</b>	L'azienda deve rendere pubblico un rapporto che valuta il suo impatto complessivo, redatto secondo uno standard indipendente	Uguale alle B Corp certificate

<b>Requisito</b>	<b>B Corp Certificata</b>	<b>Benefit Corporation e Società BenefitAccountability</b>
<b>Performance</b>	Le performance sono verificate e certificate dal B Lab attraverso lo standard B Impact Assessment. Va dimostrata una performance $\geq$ 80 punti su 200.	Auto-dichiarata
<b>Verifiche Permanenti</b>	Deve rinnovare la certificazione ogni due anni	L'unica verifica nel tempo è relativa ai requisiti di trasparenza
<b>Assistenza e uso del Brand 'Certified B Corp®'</b>	Accesso a una gamma di servizi e supporto da parte di B Lab. Le B Corp certificate possono usare il brand e il logo 'Certified B Corp' sui loro prodotti e in tutte le loro comunicazioni	Nessun tipo di supporto formale da parte di B Lab. Non è possibile usare il brand B Corp®
<b>A chi si rivolge</b>	Qualsiasi impresa privata in ogni parte del mondo	Solo negli Stati USA che hanno approvato la legge sulle Benefit Corporation e in altri paesi come l'Italia, dove dal 1 gennaio 2016 è stata introdotta la forma giuridica di Società Benefit
<b>Oneri</b>	La tariffa annuale per la certificazione B Corp varia tra 500 € e 50.000 €, in base al fatturato annuale dell'azienda. La fee copre parte dei costi operativi della non profit B Lab, consente l'accesso ai servizi per le B Corp certificate e sostiene la diffusione degli strumenti di misura dell'impatto delle B Corp (B Impact Assessment).	Negli Usa, gli oneri amministrativi variano in genere tra 70 e 200 \$. In Italia gli oneri sono quelli legati alle modifiche statutarie aziendali. Documenti standard e informazioni per la ricerca di un consulente legale sono disponibili sul sito <a href="http://www.benefitcorp.net">www.benefitcorp.net</a> (USA) e in Italia sul sito <a href="http://www.societabenefit.net">www.societabenefit.net</a>

## Tabella 1 –Confronto tra B Corp Certificate e Società Benefit

[www.societabenefit.net/b-corp-e-societa-benefit-tabella-comparativa/](http://www.societabenefit.net/b-corp-e-societa-benefit-tabella-comparativa/)

Innanzitutto possiamo notare che può diventare B Corp certificata potenzialmente qualsiasi società al mondo, mentre ad oggi soltanto imprese statunitensi o italiane possono qualificarsi come Società Benefit. Un'importante differenza riguarda la misurazione della performance: per misurare la performance una B Corp deve ottenere un determinato punteggio nel corso dell'impact Assessment test mentre le Società Benefit la auto dichiarano all'interno della relazione annuale. Come spiegherò in seguito, uno dei punti di debolezza di tale normativa è la mancata predisposizione di un soggetto preposto al controllo di tale documento.

Una differenza sostanziale riguarda gli oneri, da 500€ a 50.000€ per le B Corp in base al fatturato annuo e soltanto gli oneri legati alla modifica statutaria per le Società Benefit. Possiamo evincere che è richiesto uno sforzo maggiore per diventare B Corp rispetto allo sforzo necessario per qualificarsi come Società Benefit.

### **7. SOCIETÀ BENEFIT: OGGETTO SOCIALE E BENEFICIO COMUNE**

Per diventare Società Benefit occorre modificare il proprio oggetto sociale inserendo al suo interno la finalità di beneficio comune da raggiungere. Che cosa si intende concretamente per “beneficio comune”? La legge dà una chiara definizione, sebbene lasci ampio spazio all'interpretazione. Per “beneficio comune” si intende “il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle Società Benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376” (L. 208/2015, comma 378). È quindi compito di ogni imprenditore individuare il beneficio comune sulla base del contesto in cui opera e della propria attività. Riporto

qui di seguito due esempi che permettono di capire quanto il beneficio comune perseguito possa essere diverso da società a società.

Nell'incipit dell'oggetto sociale dello statuto societario di Nativa troviamo: "Lo scopo ultimo della società è la felicità di tutti quanti ne facciano parte, sia come soci che in altri ruoli, attraverso un motivante e soddisfacente impegno di una prospera attività economica" ([www.societabenefit.net](http://www.societabenefit.net)).

Nell'oggetto sociale di BE SrlS Società Benefit, troviamo quest'altra modalità di perseguimento del beneficio comune: "A tal riguardo la società si impegna a costruire ed erogare la sua intera offerta con software libero e open source, rilasciando con eguale o compatibile licenza libera ogni prodotto software derivato. La società si impegna altresì a coniugare tecnologia ed ecologia (green computing), puntando alla minimizzazione ed efficientamento delle risorse hardware da impiegare, con conseguente risparmio energetico e diminuzione di rifiuti informatici" ([www.societabenefit.net](http://www.societabenefit.net)). Da questi due semplici esempi possiamo capire come il beneficio comune possa concernere qualsiasi cosa purché riguardi la creazione di effetti positivi o la riduzione di effetti negativi.

## **8. AMMINISTRAZIONE**

Un aspetto molto importante della disciplina delle Società Benefit riguarda l'amministrazione. Gli amministratori mantengono i tradizionali ruoli che avrebbero secondo il modello tradizionale della società prescelta. Tuttavia essi sono tenuti a prendere le proprie decisioni non soltanto tenendo conto degli effetti sul patrimonio, ma devono amministrare la società "in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376, conformemente a quanto previsto dallo statuto" (L. 208/2015, comma

380). Come già detto in precedenza, il duplice scopo diventa ora nuovo paradigma. Questo ci permette di capire che la responsabilità degli amministratori è ora duplice: accanto alle norme tradizionali del titolo V e VI, nasce in capo alla società un nuovo obbligo legato al perseguimento del beneficio comune. In caso di mancata osservanza di tale vincolo, gli amministratori incorreranno in pesanti sanzioni. Il Legislatore ha previsto che “in caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 380, si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori” (L. 208/2015, comma 381). È perciò prevista la possibilità per i soci di far valere la responsabilità degli amministratori quando non perseguono il beneficio comune. Altro aspetto fondamentale previsto dalla disciplina è la designazione di un soggetto responsabile del perseguimento del beneficio comune. Il legislatore non ha imposto alcun requisito alla scelta di tale figura: possiamo dedurre che questa nuova figura prevista dall’ordinamento possa o meno coincidere con gli amministratori già in carica. Questa possibilità sarà molto frequente nel caso di organo amministrativo collegiale. Tuttavia è importante sottolineare che gli amministratori non sono sottratti in alcun modo alla responsabilità derivante da inadempimento del soggetto responsabile. L’introduzione di un soggetto responsabile comporterà la modifica dell’organigramma societario, il quale conterrà tale nuova figura. Sarà affidata all’autonomia di ogni singola società la decisione di quali attività concretamente affidare al soggetto preposto al perseguimento del beneficio comune. Sicuramente è necessario un supporto continuo all’organo amministrativo in modo tale da valutare come soddisfare tutte le esigenze dei portatori di interesse. È inoltre molto importante individuare le risorse e i tempi necessari per perseguire il beneficio comune. Infine, un’attività di monitoraggio in stretto contatto con gli amministratori è un punto chiave della disciplina delle Società Benefit.



## **9. RELAZIONE ANNUALE**

Uno degli aspetti più interessanti, dal mio punto di vista, della L. 208/2015 riguarda la predisposizione annuale da parte dell'organo amministrativo di "una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario" (L. 208/2015, comma 382). Fondamentale è che la relazione annuale sia pubblicata sul sito di ciascuna Società Benefit; tuttavia la normativa nulla dice su un'eventuale mancata pubblicazione di tale relazione. Oltre al comma 382 e 383 troviamo indicazioni riguardanti tale relazione anche negli allegati 4 e 5. È espressamente previsto dalla normativa che l'organo amministrativo debba predisporre la relazione annuale. Quali sono i contenuti di tale relazione? Essenzialmente essa consta di 3 parti: "la prima (a) riguarda la descrizione degli obiettivi specifici di perseguimento del beneficio comune e gli eventuali ostacoli che lo hanno impedito o rallentato, la seconda (b) prevede l'utilizzo di uno standard di valutazione esterno e la terza (c) riguarda gli obiettivi che la società intende perseguire in ottica prospettica" (L. 208/2015, comma 382). Un aspetto fondamentale riguarda l'allegato 4 di tale normativa, il quale declina le caratteristiche che lo standard di valutazione prescelto deve avere.

Tale standard, in estrema sintesi, deve avere le seguenti quattro caratteristiche:

- "Esauriente e articolato nel valutare l'impatto della società già ottenuto nel valutare il beneficio comune.
- Sviluppato da un ente non controllato dalla società o collegato con essa.
- Credibile, dato che è sviluppato da un ente competente.
- Trasparente, perché le informazioni riguardanti lo stesso sono rese pubbliche".  
(Allegato 4, articolo 1, comma 378, L. 208/2015).

Tuttavia queste caratteristiche non delineano uno standard di valutazione eccessivamente rigido, ma presentano una struttura aperta, capace di cogliere le

esigenze specifiche di ciascuna società. Esistono vari esempi di standard di valutazione esterni. I più utilizzati sono il “Global Reporting Initiative (GRI)” e il “B Impact Assessment (BIA)”. Il GRI è il primo standard globale per la segnalazione della sostenibilità; permette alle imprese di segnalare all’esterno i propri impatti economici, sociali e ambientali ([www.globalreporting.org](http://www.globalreporting.org)). Il secondo indicatore, molto diffuso tra le Società Benefit italiane, è la certificazione ottenibile dall’ente no-profit B Lab, attraverso il protocollo di misura già analizzato in precedenza. Questo punteggio è anche utilizzabile per conseguire la certificazione B Corp.

Quattro sono le aree di valutazione da tenere in considerazione, come da allegato 5 della legge di stabilità; tali aree ricoprono tutti i soggetti già indicati al comma 370 lettera (b); esse sono:

- a) Governo dell’impresa: riguarda soprattutto le politiche e le pratiche intraprese dalla società per perseguire il beneficio comune indicato nell’oggetto sociale.
- b) Lavoratori: riguarda le relazioni con i propri dipendenti, come ad esempio le retribuzioni, la qualità dell’ambiente di lavoro e i benefit loro assegnati.
- c) Altri portatori di interesse: riguarda le relazioni che una società intrattiene con l’ambiente esterno, rappresentato per esempio da fondazioni, associazioni, comunità locali e soprattutto azioni di volontariato.
- d) Ambiente: questo aspetto è molto simile a quanto previsto da un eventuale bilancio sociale che, come già detto in precedenza, serve per comunicare all’esterno i risultati della propria attività. Riguarda per esempio i consumi effettuati e l’utilizzo di energie, risorse, materie prime.

## **10. CASI AZIENDALI**

Come già sottolineato più volte, il testo della legge di stabilità si presenta volutamente aperto, in modo tale che ogni imprenditore possa scegliere come raggiungere il famoso “beneficio comune”. Grazie ai bilanci del 2016 depositati quest’anno possiamo leggere e studiare i primi esempi di relazione annuale. Vorrei analizzare alcune relazioni annuali già depositate presso la Camera di Commercio. La prima relazione proviene da una società fondata direttamente come Società Benefit, mentre la seconda e la terza da due società diventata Società Benefit lo scorso anno.

### ***10.1 Positive Impact Srl Società Benefit***

Ho scelto “Positive Impact Srl Società Benefit”, in quanto rappresenta un’innovazione senza precedenti sul territorio italiano. Ciò si deduce immediatamente leggendo l’oggetto sociale. “Lo scopo ultimo della Società è lo sviluppo e la diffusione di consapevolezza e competenza sulle tecnologie esponenziali come condizione di base perché l’umanità possa affrontare le grandi sfide del XXI secolo” ([www.societabenefit.net](http://www.societabenefit.net)). Oltre allo alla finalità del profitto, vediamo qui chiaramente enunciato che l’obiettivo della società è anche quello di operare in modo responsabile nei confronti della propria comunità. Nel secondo articolo dello statuto vengono declinate tutte le specifiche finalità del beneficio comune: sviluppo di leadership competente, facilitazione di un dialogo costruttivo o ancora promozione dello sviluppo di nuove organizzazioni. Nella relazione finale vengano anche declinati gli obiettivi raggiunti nel 2016 e gli obiettivi da raggiungere nel 2017. Positive Impact Srl – SB collabora con Singularity University in California per l’utilizzo del brand. Per quanto riguarda gli obiettivi raggiunti nel 2016 troviamo che le attività con Singularity University sono state avviate correttamente; per quanto riguarda gli obiettivi per il 2017 il focus è sull’introduzione e sul riconoscimento del brand SingularityU attraverso

l'organizzazione di un summit. Positive Impact ha scelto come standard di valutazione il B Impact Assessment (BIA), già analizzato in precedenza. Utilizzando questo strumento la società ha ottenuto un punteggio di 66 punti, tuttavia non ancora sufficiente per conseguire la certificazione di B Corp. Essa vorrebbe ottenerlo nel corso del 2017 o al massimo nel Q1 del 2018 (tali informazioni sono state reperite dalla relazione annuale di Positive Impact Srl Società Benefit depositata insieme al bilancio – fonte: [aida.bvdinfo.com](http://aida.bvdinfo.com)).

### ***10.2 Worth Wearing Srl Società Benefit***

Worth Wearing Srl Società Benefit è una “piattaforma online di realizzazione e distribuzione di T-shirt on-demand” ([www.worthwearing.org](http://www.worthwearing.org)). A differenza del caso precedente, qui abbiamo una trasformazione della società, la quale ha modificato il proprio atto costitutivo per diventare Società Benefit secondo la L. 208/2015. La relazione annuale reperibile sul sito web della società è molto più breve e sintetica; questo dimostra che è possibile per gli imprenditori avere un diverso approccio nel recepire la nuova normativa. Worth Wearing ha la mission di creare un beneficio comune attraverso un'esperienza unica di acquisto sul proprio sito web. Le T-shirt sono prodotte soltanto rispettando determinati standard biologici, equosolidali e utilizzando esclusivamente energia sostenibile. Nel 2016 vari obiettivi sono raggiunti: ad esempio “Croce Rossa Italiana” ha scelto di acquistare le T-shirt da Worth Wearing per realizzare una campagna di fundraising finalizzata alla raccolta fondi da destinare alle zone colpite dal terremoto del 24 agosto dello scorso anno. Per quanto riguarda gli obiettivi che in futuro la società intende perseguire non abbiamo indicazioni dettagliate. Semplicemente Worth Wearing afferma di voler “migliorare l'usabilità, aggiungere funzioni, rafforzare e accrescere il valore del brand” (tali informazioni sono

state reperite dalla relazione annuale di Worth Wearing Srl Società Benefit depositata insieme al bilancio – fonte: [aida.bvdinfo.com](http://aida.bvdinfo.com)).

### **10.3 Valli del Bitto Spa Società Benefit**

L'ultimo società di cui mi sono interessato è la Valli del Bitto Spa Società Benefit. Ho scelto questa piccola realtà in quanto proveniente dalla mia Provincia, Sondrio, dove sono nato, cresciuto e attualmente vivo. Tale realtà ha l'obiettivo di preservare lo storico formaggio delle montagne Orobie, il Bitto. Valli del Bitto Spa rappresenta un'eccellenza non solo nella provincia di Sondrio, ma in tutta Italia e non solo. È stata fondata nel 2003 da Paolo Ciapparelli ed ha l'obiettivo di preservare la storia, le tradizioni, la cultura, la biodiversità e l'ambiente in cui opera. Ad oggi conta più di 100 azionisti. Il 4 dicembre 2016, la società si è riunita in assemblea straordinaria per deliberare la modifica dell'atto costitutivo in modo da trasformare la società in Società Benefit, come previsto dalla L. 208/2015. La società ha inoltre conseguito la certificazione B Corp rilasciata da B Lab lo scorso novembre. Leggiamo nel nuovo statuto che la società, in qualità di Società Benefit, intende “operare a vantaggio del territorio attraverso la promozione - nell'ambito delle proprie attività e della propria comunicazione - delle risorse di storia, cultura, tradizioni, biodiversità, turismo e ambiente” e a “contribuire alla sostenibilità economica a lungo termine e al benessere del contesto agricolo locale valtellinese e orobico (...)”. La relazione annuale depositata con il bilancio si presenta molto dettagliata. Numerose sono state le iniziative svoltesi nel 2016: ad esempio, nonostante la sempre più alta concorrenza del mercato caseario, si è mantenuto stabile il prezzo dello storico formaggio; gli amministratori e i dipendenti hanno inoltre partecipato a numerose iniziative, nel corso dell'anno, finalizzate alla promozione e divulgazione di tale modello. A differenza dei

due casi precedenti, non è possibile trovare una specifica sezione dedicata allo standard di valutazione esterno utilizzato; tuttavia, dato che la società ha ottenuto la certificazione di B Corp, lo standard utilizzato è sicuramente il B Impact Assessment (BIA). Molteplici gli obiettivi che la società ha intenzione di realizzare nel corso del prossimo esercizio: ad esempio promuovere iniziative di formazione per consumatori e produttori, ridurre il consumo di carta, introdurre l'utilizzo di eco detersivi o ancora aiutare i produttori nel reclutamento della manodopera (tali informazioni sono state reperite dalla relazione annuale di Valli del Bitto Spa Società Benefit depositata insieme al bilancio – fonte: [aida.bvdinfo.com](http://aida.bvdinfo.com)).

## **11. PUBBLICITÀ INGANNEVOLE E CODICE DEL CONSUMO**

Fondamentale è la vigilanza dell'operato delle Società Benefit per evitare comportamenti scorretti da parte delle stesse. L'ultimo comma della L. 208/2015 prevede che le società che non rispettano il beneficio comune siano soggette “alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206” (L. 208/2015, comma 384). Inoltre “l'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge i relativi compiti e attività, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati” (L. 208/2015, comma 384). L'Agcm ha quindi il compito di tutelare le imprese dalla pubblicità ingannevole ed eliminare le fattispecie che precludono la concorrenza. Gli strumenti per realizzare a disposizione dell'Agcm si possono trovare nel d.l. 145/2007, le cui disposizioni servono per tutelare tutti i professionisti dalla pubblicità ingannevoli e dalle sue conseguenze ([www.agcm.it](http://www.agcm.it)): l'Autorità può immediatamente inibire la continuazione della pubblicità ingannevole e ne elimina gli effetti; sono previste anche

sanzioni pecuniarie in caso di violazione della norma. Il d.l. 206/2005 riguarda invece le pratiche commerciali scorrette. “Una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori” (d.l. 206/2005, art. 20, comma 2). Anche in questo caso sono previsti provvedimenti inibitori e sanzionatori.

Il comma 384 ha quindi l'importante funzione di verificare la veridicità di tutte le informazioni riguardanti le Società Benefit. Oltre che ad una verifica svolta nell'interesse dei soci, per capire se la società stia realmente perseguendo una finalità di beneficio comune, l'Agcm deve garantire che una società non si avvalga impropriamente di vantaggi competitivi sia verso imprese concorrente, sia soprattutto verso i consumatori. Infatti un investitore potrebbe essere propenso ad effettuare un investimento in una società principalmente per il fatto che essa non abbia il solo scopo di divisione degli utili.

## **12. TRATTAMENTO FISCALE**

Le Società Benefit non godono di alcuna agevolazione fiscale. Ad una prima lettura potremmo erroneamente pensare che fino a quando il Legislatore non emanerà una normativa in tale ambito, non avremo uno sviluppo di questo fenomeno di successo. Si applicano i normali criteri di tassazione del reddito di impresa, coerentemente con la forma giuridica di società prescelta. Mauro Del Barba, il “padre” del ddl sulle Società Benefit, afferma che “non è stato messo alcun incentivo fiscale per la conversione delle società in Benefit Corporation in quanto non vogliamo che parta la corsa ai quattrini,

bensi vogliamo che partano le eccellenze già acquisite da parte di innumerevoli imprese italiane” (www.agi.it). Ritengo personalmente che la scelta del Legislatore di non prevedere trattamenti di favore potrebbe rivelarsi vincente; in caso contrario alcune società diventerebbero benefit soltanto per ricevere incentivi fiscali e non perché realmente mosse dalla volontà di perseguire un beneficio comune. Tuttavia è comunque auspicabile, per il futuro, l'introduzione di alcuni incentivi per favorire sempre di più tale fenomeno, con l'accortezza di individuare gli eventuali comportamenti scorretti.

### **13. SOCIETÀ BENEFIT E START-UP INNOVATIVE A VOCAZIONE SOCIALE**

Le Società Benefit non sono però escluse da qualsiasi beneficio o agevolazione fiscale. Infatti esse possono qualificarsi come Startup Innovative o meglio Startup Innovative a vocazione Sociale (SIAVS) seppure con alcuni svantaggi. In estrema sintesi, queste particolari società presentano le seguenti caratteristiche:

- “Si possono costituire sotto forma di società di capitale o anche in forma di cooperativa;
- non possono essere quotate;
- se già esistenti non devono esistere da più di 5 anni;
- devono essere residenti in Italia o in uno degli Stati dell'Unione Europea;
- non devono avere un valore della produzione annua superiore a 5 milioni di euro;
- non possono distribuire o aver distribuito utili;
- importantissimo è che devono avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente la produzione, lo sviluppo e la commercializzazione di beni o servizi innovativi ad alto valore tecnologico” (d.l. n. 179/2012).



Per ulteriori dettagli e requisiti rimando alla normativa corrispondente (artt. 25 e ss. d.l. n. 179/2012). A differenza delle start-up innovative, le SIAVS operano in alcuni settori specifici, come per esempio assistenza sanitaria, assistenza sociale, turismo sociale (tali settori sono indicati dettagliatamente nel D.Lgs. n. 155/2006). Vediamo qui una notevole somiglianza tra SIAVS e Società Benefit. Tuttavia, mentre le Società Benefit devono redigere una relazione annuale di impatto ([www.societabenefit.net](http://www.societabenefit.net)), le Start-up innovative e le SIAVS devono redigere un “Documento di descrizione dell’impatto sociale”, da trasmettere per via telematica alla CCIAA competente; inoltre esse sono iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese. Vediamo ora le agevolazioni che le start-up innovative e le SIAVS possono ottenere, qualificandosi come tali. Sono previste detrazioni e deduzioni per persone fisiche e giuridiche che investono in SIAVS secondo quanto segue:

- a) “per le persone fisiche soggette all’IRPEF, in una detrazione dall’imposta lorda di un importo pari al 25% dei conferimenti effettuati, fino ad un importo massimo di € 500.000, per ciascun periodo di imposta agevolato;
- b) per le persone giuridiche soggette all’IRES, in una deduzione dal proprio reddito complessivo di un importo pari al 27% dei conferimenti effettuati, per un importo non superiore ad 1.800.000 €” (Castellani, De Rossi e Rampa, 2016).

Particolari deroghe sono inoltre previste per la “riduzione del capitale per perdite” (per ulteriori dettagli rimando alla normativa – art. 26 d.l. n. 179/2012). Per conseguire questi obiettivi un’impresa che si qualifica sia come Società Benefit che SIAVS deve rispettare una duplice normativa. Ad esempio la già citata Croqger Italia srl SB si qualifica sia come SIAVS che come Società Benefit. Tuttavia una Società Benefit che assume successivamente la qualifica di SIAVS deve ovviamente rinunciare alla distribuzione degli utili. Non credo che tale “vincolo” sia limitante per la diffusione del

fenomeno in quanti i benefici derivanti dalle agevolazioni fiscali superano gli svantaggi derivanti da una mancata distribuzione degli utili.

#### **14. SVANTAGGI**

Dopo aver analizzato articolo per articolo la L. 208/2015 è necessario individuare possibili svantaggi e punti di debolezza di tale fenomeno.

Essendo un fenomeno nuovo è difficile analizzare i possibili risvolti tecnici. Sicuramente per un'attenta e approfondita analisi occorreranno molti anni. Un imprenditore posto concretamente di fronte all'opzione di convertire la propria impresa in Società Benefit potrebbe fare un passo indietro in quanto ad oggi soltanto poco più di 100 aziende italiane sono diventate Società Benefit. È da poco possibile reperire le prime relazioni annuali allegate ai bilanci. Ampio è lo spazio lasciato dalla normativa; le relazioni annuali delle tre società analizzate in precedenza sono state redatte in modo molto diverso, a seconda dell'interpretazione degli imprenditori. Inoltre non è previsto dalla normativa un soggetto preposto al controllo di tale documento. Sembra scontato pensare che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) debba esercitare tale controllo, in quanto già investita dal compito di tutelare imprese e consumatori dalla pubblicità ingannevole e di individuare le fattispecie che precludono la concorrenza. Tuttavia tale compito potrebbe rivelarsi troppo gravoso se il numero di Società Benefit aumenterà nel corso dei prossimi anni. Un'altra ipotesi è la possibilità per le imprese di istituire un apposito organo di controllo che valuti il rispetto dello standard di valutazione esterno e dell'intera legge. Credo fortemente che il Legislatore colmerà tale vuoto normativo per evitare che le imprese scrivano una relazione annuale non conforme ai principi indicati nella L.208/2015. Come già

sottolineato in precedenza è fondamentale verificare che le società divenute Benefit non utilizzino tale strumento per conseguire impropri vantaggi competitivi.

Un altro svantaggio, come già affermato nel paragrafo precedente, potrebbe essere l'assenza di incentivi economici o vantaggi fiscali, anche se non lo reputo un grave ostacolo alla diffusione delle Società Benefit.

## **15. VANTAGGI**

Dopo aver elencato alcuni svantaggi concernenti la nascita della Società Benefit è utile dedicare tale paragrafo per elencare alcuni punti di forza che, a mio avviso, potranno portare tale fenomeno ad essere sempre più accolto dagli imprenditori.

L'Italia è il primo paese al di fuori degli Stati Uniti ad avere una disciplina che preveda le Società Benefit. Perciò abbiamo qui il vantaggio del "First-Mover"; un'impresa che si trasforma in Società Benefit potrà rafforzare la propria immagine ed estendere la propria brand loyalty rispetto ai propri concorrenti. Inoltre, grazie all'Italia, altri paesi dell'Unione Europea potranno introdurre tale strumento per rafforzare l'integrazione economica europea.

Un altro vantaggio è legato alla competitività. Infatti le Società Benefit attirano gli investimenti e migliorano le performance aziendali. Secondo un recente sondaggio le aziende che adottano pratiche di sostenibilità hanno una miglior performance in termini di flussi di cassa. Inoltre l'80% delle ricerche effettuate dimostra che tali pratiche attirano gli investimenti ([www.benefitcorp.net](http://www.benefitcorp.net)).

Strettamente legato a quanto appena esposto, un'impresa Società Benefit potrà godere di vantaggi reputazionali rispetto ai propri concorrenti. Infatti un potenziale finanziatore, di fronte alla scelta di investire in due società molto simili tra loro, sarà propenso a scegliere quella che ad esempio adotta pratiche sostenibili e trasparenti di

fronte alla propria comunità. Uno strumento per far capire immediatamente a un possibile finanziatore o investitore che la società in questione non ha soltanto lo scopo di lucro è la possibilità, prevista dalla normativa, di apporre le parole “Società Benefit” o semplicemente “SB” di fianco alla denominazione sociale. Ciò è una sorta di marchio di fabbrica, che ovviamente va utilizzato in modo consono.

Infine, gli azionisti saranno coloro maggiormente avvantaggiati dalle Società Benefit: essi avranno una sicurezza maggiore del proprio investimento. Infatti le società sono chiamate a modificare il proprio oggetto sociale, in modo da creare un vincolo che obbligatoriamente andrà rispettato senza incorrere in alcuna responsabilità.

## **16. CONCLUSIONI**

Ho sviluppato questo tema in quanto credo fortemente che le Società Benefit potranno diventare un fenomeno non solo diffuso in tutta Italia, ma anche esportato in altri paesi. La visione di B Lab, già presentata nei primi paragrafi di questo elaborato, è che “un giorno tutte le aziende dovranno competere non per essere le migliori al mondo ma le migliori per il mondo” (Ezechieli, 2015). Il punto di vista di Friedman diventerà presto obsoleto. È impensabile che l’obiettivo dei manager rimanga soltanto quello della massimizzazione del profitto. Ovviamente il successo dipenderà da consumatori e investitori.

Le prossime pagine sono state sviluppate per fare una sintesi degli aspetti principali della L. 208/2015. L’obiettivo è di proporre tale nuova forma giuridica a potenziali società, indicando i pregi e i difetti che ciò comporterebbe.

## 17. SCHEDA DI SINTESI

<b>COSA SONO LE SOCIETÀ BENEFIT</b>	Sono società “che nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse” (L. 208/2015, comma 376). In sintesi lo scopo da perseguire è duplice: oltre alla massimizzazione del profitto l’imprenditore deve perseguire una finalità di beneficio comune.
<b>A CHI SI RIVOLGE LA NORMATIVA</b>	Tutte le società dei titoli V e VI (Libro V), ossia società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società mutue assicuratrici (L. 208/2015, comma 377).
<b>COME SI DIVENTA SOCIETÀ BENEFIT</b>	Esse “sono tenute a modificare l’atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società” (L. 208/2015, comma 379). Gli oneri amministrativi dipendono dalle modifiche statutarie aziendali ( <a href="http://www.societabenefit.net">www.societabenefit.net</a> ).
<b>AMMINISTRAZIONE</b>	Gli amministratori devono effettuare le proprie decisioni “in modo da bilanciare l’interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376, conformemente a quanto

	<p>previsto dallo statuto” (L. 208/2015, comma 380). La responsabilità aumenta notevolmente. Inoltre la società deve individuare un soggetto responsabile del perseguimento del beneficio comune; esso può coincidere o meno con gli amministratori in carica.</p>
<p><b>RELAZIONE ANNUALE</b></p>	<p>È prevista la predisposizione da parte dell’organo amministrativo di una relazione annuale “concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario” (L. 208/2015, comma 382). Tale relazione deve contenere 3 parti: una riguardante gli obiettivi di perseguimento del beneficio comune, una seconda che riguarda la valutazione di impatto utilizzando uno standard di valutazione esterno e una terza che riguarda gli obiettivi che la società ha intenzione di perseguire nell’esercizio successivo. Tale relazione ha però un contenuto molto libero, dipendente dal tipo di società preso in considerazione. Tale relazione deve inoltre essere pubblicata obbligatoriamente sul sito web della società (L. 208/2015, comma 382).</p>
<p><b>PUBBLICITÀ INGANNEVOLE</b></p>	<p>Le Società Benefit sono sottoposte alla vigilanza da parte dell’Autorità Garante delle Concorrenza e del Mercato (AGCM), la quale verifica il rispetto del “beneficio comune”; serve perciò per tutelare le imprese dalla pubblicità ingannevole e eliminare le fattispecie che precludono la concorrenza (L. 208/2015, comma 384).</p>

<p><b>TRATTAMENTO FISCALE</b></p>	<p>Come già sottolineato è escluso alcun incentivo economico o vantaggio fiscale; tuttavia è auspicabile per il futuro l'introduzione di alcuni incentivi in modo da favorire la diffusione delle Società Benefit.</p>
<p><b>QUALI SONO I VANTAGGI IN ESTREMA SINTESI</b></p>	<p>Esse possono apporre (ma non sono obbligate) le parole "Società Benefit" o "SB" (L. 208/2015, comma 379).</p> <p>È inoltre possibile rafforzare la propria immagine ed estendere la propria brand loyalty rispetto ai propri concorrenti.</p>
<p><b>QUALI SONO GLI SVANTAGGI IN ESTREMA SINTESI</b></p>	<p>Questo fenomeno è di recente introduzione; occorrerà molto tempo per valutare quanto la forma delle Società Benefit sia un utile strumento per le società italiane.</p> <p>È assente qualsiasi tipo di incentivo economico o vantaggio fiscale.</p> <p>Gli amministratori incorrono in una responsabilità notevolmente maggiore: sarà possibile valere la responsabilità verso gli stessi quando il beneficio comune non viene perseguito.</p>

## FONTI E BIBLIOGRAFIA

[www.agcm.it](http://www.agcm.it)

[www.agi.it/economia/fondazione\\_mattei\\_in\\_italia\\_costituite\\_gia\\_5\\_societa\\_benefit-563220/news/2016-02-26/](http://www.agi.it/economia/fondazione_mattei_in_italia_costituite_gia_5_societa_benefit-563220/news/2016-02-26/)

[www.bcorporation.eu](http://www.bcorporation.eu)

[www.bcorporation.eu/legal-roadmap-italy](http://www.bcorporation.eu/legal-roadmap-italy)

[www.benefitcorp.net/investors/who-investing-benefit-corps](http://www.benefitcorp.net/investors/who-investing-benefit-corps)

[www.globalreporting.org](http://www.globalreporting.org)

[www.maurodelbarba.it](http://www.maurodelbarba.it)

[www.senato.it](http://www.senato.it)

[www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/45557\\_testi.htm](http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/45557_testi.htm)

[www.societabenefit.com](http://www.societabenefit.com)

[www.societabenefit.net](http://www.societabenefit.net)

[www.societabenefit.net/b-corp-e-societa-benefit-tabella-comparativa/](http://www.societabenefit.net/b-corp-e-societa-benefit-tabella-comparativa/)

[www.societabenefit.net/cosa-sono-le-societa-benefit/](http://www.societabenefit.net/cosa-sono-le-societa-benefit/)

[www.worthwearing.org/about](http://www.worthwearing.org/about)

Bandini, F. e Ambrosio, G. (2012). *Profit-non profit una partnership di valore. Storia evoluzione e prospettive in Italia*. FrancoAngeli s.r.l., Milano, pp 38-39.

Bauco, C., Castellani, G., De Rossi, D. e Magrassi, L. (31 gennaio 2017). *Le Società Benefit (parte iii). Qualificazione giuridica e spunti innovativi*. Fondazione Nazionale dei Commercialisti.

Castellani, G., De Rossi, D. e Rampa, A. (15 maggio 2016). *Le Società Benefit. La nuova prospettiva di una Corporate Social Responsibility con Commitment*. Fondazione Nazionale dei Commercialisti.

Castellani, G., De Rossi, D., Magrassi, L. e Rampa, A. (31 luglio 2016). *Le Società Benefit (parte ii). In requiem alle imprese sociali*. Fondazione Nazionale dei Commercialisti.

Dossier Diritto – Le Società Benefit (Maggio 2017). Redazione Plus Plus24 Diritto –



Gruppo 24 ore ([www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com](http://www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com)).

Friedman, M. (1962). *Capitalism and Freedom*. University of Chicago Press, Chicago, p 134.

Gandolfi, V. (2012). La valutazione della responsabilità sociale delle imprese: analisi critica di alcuni casi aziendali. *Impresa progetto – Electronic Journal of Management*. N. 2-2012.

Teubner, G. (1988). *The American Journal of Comparative Law. Enterprise corporativism: new industrial policy and the essence of the legal person*. Oxford University Press, Oxford, pp. 130-155.

Verde, M. (2017). *Responsabilità sociale di impresa tra teoria e prassi – Il bilancio sociale come processo di costruzione di senso*. G. Giappichelli Editore, Torino, pp 13, 15, 18.

Zamagni, S. (2003). *Dell'identità delle imprese sociali e civili: perché prendere la relazionalità sul serio – Il nonprofit italiano al bivio*. Egea, Milano, p 115.

Relazioni annuali di Positive Impact Srl Società Benefit, Valli del Bitto Spa Società Benefit, Worth Wearing Srl Società Benefit reperite dalla banca dati “Aida” ([aida.bvdinfo.com](http://aida.bvdinfo.com)).

## **NORMATIVE ANALIZZATE**

d.l. n. 206/2005

D.Lgs. n. 155/2006

dl. n. 145/2007

d.l. n. 179/2012

L. n. 208/2015

## **ALLEGATO 1 - L. 208/2015**

Decreto Legge 1882 del 17 Aprile 2015 sulle Società Benefit. Si veda la relazione introduttiva che esplicita le intenzioni del legislatore.

Il Testo di Legge sulle Società Benefit

L. 28-12-2015 n. 208, Commi 376-384

Publicata in Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016). Gazzetta Uff. 30 dicembre 2015, n. 302, S.O.

376. Le disposizioni previste dai commi dal presente al comma 382 hanno lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società, di seguito denominate «società benefit», che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

377. Le finalità di cui al comma 376 sono indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società benefit e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto. Le finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina.

378. Ai fini di cui ai commi da 376 a 382, si intende per:

a) «beneficio comune»: il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una

o più categorie di cui al comma 376;

b) «altri portatori di interesse»: il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società di cui al comma 376, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile;

c) «standard di valutazione esterno»: modalità e criteri di cui all'allegato 4 annesso alla presente legge, che devono essere necessariamente utilizzati per la valutazione dell'impatto generato dalla società benefit in termini di beneficio comune;

d) «aree di valutazione»: ambiti settoriali, identificati nell'allegato 5 annesso alla presente legge, che devono essere necessariamente inclusi nella valutazione dell'attività di beneficio comune.

379. La società benefit, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare, nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire. Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società; le suddette modifiche sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del codice civile. La società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «Società benefit» o l'abbreviazione: «SB» e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

380. La società benefit è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376, conformemente a quanto previsto dallo statuto. La società benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società prevista dal

codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità.

381. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 380 può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 380, si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori.

382. Ai fini di cui ai commi da 376 a 384, la società benefit redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include:

- a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
- b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato 4 annesso alla presente legge e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato 5 annesso alla presente legge;
- c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

383. La relazione annuale è pubblicata nel sito internet della società, qualora esistente. A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi.

384. La società benefit che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. L'Autorità garante della concorrenza e del

mercato svolge i relativi compiti e attività, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati.

---

#### Allegato 4

(articolo 1, comma 378)

#### Standard di Valutazione Esterno

Lo standard di valutazione esterno utilizzato dalla società benefit deve essere:

1. Esauriente e articolato nel valutare l'impatto della società e delle sue azioni nel perseguire la finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse;
2. Sviluppato da un ente che non è controllato dalla società benefit o collegato con la stessa;
3. Credibile perché sviluppato da un ente che;
  - a) ha accesso alle competenze necessarie per valutare l'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;
  - b) utilizza un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare lo standard, prevedendo eventualmente anche un periodo di consultazione pubblica.
4. Trasparente perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche, in particolare:
  - a) i criteri utilizzati per la misurazione dell'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;
  - b) le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misurazione;
  - c) l'identità degli amministratori e l'organo di governo dell'ente che ha sviluppato e gestisce lo standard di valutazione;
  - d) il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e aggiornamenti allo

standard;

e) un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell'ente per escludere eventuali conflitti di interesse.

---

## Allegato 5

(articolo 1, comma 378)

### Aree di Valutazione

La valutazione dell'impatto deve comprendere le seguenti aree di analisi:

1. Governo d'impresa, per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società, al livello di coinvolgimento dei portatori d'interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società;
2. Lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro;
3. Altri portatori d'interesse, per valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura;
4. Ambiente, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita.